



Al fine di evitare da parte della clientela possibili violazioni a talune disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Legge antiriciclaggio), così come modificate ed integrate dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "Legge di Stabilità 2016") e dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 90 (recepimento IV^ Direttiva UE)

SI AVVISA CHE:

- *"E' vietato il trasferimento di **denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera**, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è **complessivamente pari o superiore a 3.000 euro**. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento..."* (Art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 90/2017).
- *"Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (c.d. "**Money Transfer**") **la soglia è di 1.000 euro**"* (Art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 90/2017).
- *"**I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità**. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera" per quegli assegni d'importo inferiore a 1.000 euro* (Art. 49, c. 4, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3, c. 4, del D.Lgs. n. 90/2017).
- *"**Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**"* (Art. 49, c. 5, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3, c. 5, del D.Lgs. n. 90/2017).
- *"Gli assegni bancari e postali emessi **all'ordine del traente** possono essere **girati unicamente per l'incasso** a una banca o a Poste Italiane S.p.A.."* (Art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3, c. 6, del D.Lgs. n. 90/2017).
- *"**Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**"* (Art. 49, c. 7, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3, c. 7, del D.Lgs. n. 90/2017).
- *"**Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.**"* (Art. 49, c. 8, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3, c. 8, del D.Lgs. n. 90/2017).
- ***A decorrere dal 4 luglio 2017** (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017) **"è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018"*** (Art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3, c.12, del D.Lgs. n. 90/2017).
- *"L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio **in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.**"* (Art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3 del D.Lgs. n. 90/2017).
- *"L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato."* (Art. 50, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall'Art. 3 del D.Lgs. n. 90/2017).

BANCA POPOLARE DI LAJATICO